



*MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SERVIZI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-OVEST*

AI DIRETTORI DEGLI UFFICI MOTORIZZAZIONE DEL NORD OVEST
LORO SEDI

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO ...11... del 02/12/2010

OGGETTO: Attività ispettiva sui corsi per il recupero dei punti della patente di guida, dei punti della Carta di Qualificazione del Conducente del CAP tipo KB.

Il recente Decreto Dirigenziale 22 ottobre 2010 ha stabilito nuove disposizioni in materia di gestione del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente e del certificato di abilitazione professionale tipo KB, derivanti dalle modifiche all'art. 126-bis ad opera della legge n. 120/2010. La comunicazione di servizio n. 5. del 2009, avente il medesimo oggetto, è stata di seguito aggiornata in conformità alle suddette disposizioni, evidenziando in grassetto le parti aggiunte o modificate.

I VARI TIPI DI CORSO

I corsi di aggiornamento che consentono il recupero dei punti sono di tre tipi, a seconda che la sottrazione dei punti sia avvenuta su una patente di categoria "inferiore", ovvero su una patente superiore, o che la decurtazione sia stata operata sul titolo di abilitazione professionale, come riepilogato nello schema seguente:

<i>PUNTI RECUPERABILI</i>	<i>CORSO DESTINATO A TITOLARI PATENTI/ TITOLI PROFESSIONALI</i>	<i>ORE DI DURATA DEL CORSO</i>	<i>PERIODO MASSIMO DI DURATA CORSO ESPRESSO IN <u>SETTIMANE</u> CONSECUTIVE</i>	<i>ORE DI DURATA MASSIMA LEZIONI GIORNALIERE</i>	<i>ORE MASSIME DI ASSENZA CONSENTITE</i>
6	A1,A,B,BE	12	2	2	4
9	C,CE,D,DE,	18	4	2	6
9	CQC	20	4	3	5
9	KB	18	4	3	5

Uno stesso soggetto non può frequentare, contemporaneamente, un corso per il recupero dei punti della CQC o del KB ed un corso per il recupero punti della patente di guida, **né frequentare contemporaneamente due corsi di recupero dei titoli professionali eventualmente posseduti.**

I programmi hanno materie comuni, e possono essere trattate contemporaneamente per i corsi di recupero relativi alle patenti di guida (corso da 18 ore e corso da 12 ore), salvo residuare le lezioni dedicate alle materie aggiuntive per le patenti di categoria C - D +E.

Le autoscuole titolari di nulla osta allo svolgimento dei corsi di formazione iniziale e periodica per la CQC, potranno effettuare contestualmente le lezioni di argomento comune tra i partecipanti ai corsi di recupero dei punti per le patenti, per la carta di qualificazione del conducente/Cap tipo KB, fermo restando che i due corsi siano separati dal punto di vista della compilazione, tenuta e conservazione dei registri e della documentazione, in maniera ordinata, rigorosa, inequivocabile, chiara, facilmente individuabili in sede di ispezione e che non si superi il numero totale dei partecipanti ammessi nell'aula.

Se si sceglie per questa opzione di contestualità delle lezioni di argomento comune esse non potranno avere durata superiore alle due ore. Sia le sedi in cui si potranno svolgere tali lezioni di programma comune, **sia gli insegnanti**, sono quelli indicati nel nulla osta/autorizzazione per i corsi di formazione della CQC. I docenti insegneranno la materia di propria competenza, nel senso che **gli insegnanti di teoria, accreditati nel nulla osta, cureranno la parte comune del programma per i titolari di CQC o KB e l'esperto di organizzazione aziendale o l'insegnante ad esso equiparato (in quanto in possesso dei requisiti prescritti), effettuerà le due ore sulla parte specialistica relativa alla responsabilità nel trasporto di cose o nel trasporto di persone.**

MATERIE	TIPO CORSO/ORE DI LEZIONE			
	PUNTI 6	PUNTI 9 PATENTI	PUNTI 9/CQC	PUNTI 9 KB
SEGNALETICA STRADALE	1	1	1	1
NORME DI COMPORTAMENTO SULLA STRADA	4	4	4	4
CAUSE DEGLI INCIDENTI STRADALI	2	2	2	2
STATO PSICOFISICO DEI CONDUCENTI CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ABUSO DI ALCOL E DROGHE	2	2	3	3
NOZIONI DI RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE OMISSIONE DI SOCCORSO	1	1	1	1
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE	1	2	3	3
ELEMENTI DEL VEICOLO RILEVANTI AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE	1	2	2	2
RESPONSABILITA' PER TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE	--	2	--	--
RESPONSABILITA' PER TRASPORTO DI COSE	--	2	--	--
TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO DEI CONDUCENTI PROFESSIONALI	--	--	2	
RESPONSABILITA' PER TRASPORTO DI COSE PER TITOLARI CQC (Docente: esperto in materia di organizzazione aziendale o insegnante di teoria ad esso equiparato)			2 CQC/COSE	
RESPONSABILITA' PER TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE PER TITOLARI CQC/KB (Docente: esperto in materia di organizzazione aziendale o insegnante di teoria ad esso equiparato)			2 CQC PERSONE	2

SOGGETTI AUTORIZZATI A TENERE I CORSI

1. CORSI PER IL RECUPERO PUNTI DELLA PATENTE DI GUIDA

I corsi che consentono di recuperare i punti della patente di guida possono essere organizzati da:

- **Autoscuole e i Centri di Istruzione Automobilistica**, che possono svolgere i corsi senza il bisogno di alcun provvedimento autorizzativo.

I docenti devono essere abilitati alla funzione di insegnanti di teoria ed aver svolto tale attività negli ultimi 5 anni per almeno 3 anni consecutivi.

Le autoscuole, in base all'art. 335 comma 10 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada si distinguono in:

- a) autoscuole autorizzate alla preparazione di candidati al conseguimento di tutte le categorie di patenti, le quali potranno svolgere i corsi di recupero punti per tutte le categorie di patenti (corsi per il recupero di 6 punti e di 9 punti);
- b) autoscuole autorizzate per la preparazione di candidati alle categorie di patenti A e B le quali potranno svolgere i corsi solo per i titolari di patenti di categoria A (e

sottocategoria A1), B e patenti speciali corrispondenti (solo corsi per il recupero di 6 punti). Si rammenta a questo proposito che *le autoscuole che esercitano attività di formazione dei conducenti esclusivamente per il conseguimento delle patenti di categoria A e B si adegueranno anche per lo svolgimento dei corsi per il conseguimento delle patenti superiori e speciali, a decorrere dalla prima variazione della titolarità dell'autoscuola successiva alla data di entrata in vigore della legge n. 120/2010.*

Tra le autoscuole del gruppo a) quelle titolari di nulla osta per i corsi di formazione iniziale e periodica per la CQC, possono svolgere i corsi di recupero punti per tutte le categorie di patenti (corsi per il recupero di 6 punti e di 9 punti) ed i corsi di recupero della CQC e del Cap tipo KB;

I Centri di istruzione possono svolgere corsi per il recupero dei punti per tutte le categorie di patenti purché dotati di un'aula di teoria aventi le caratteristiche richieste dalla normativa. Vigendo il divieto di iscrivere allievi direttamente al centro di istruzione, le autoscuole devono iscrivere gli allievi presso le loro sedi, provvedendo ad effettuare l'annotazione sul registro di iscrizione al corso per il recupero dei punti, per poi conferirli al Centro di Istruzione. I corsi demandati al centro di istruzione sono comunque correlati al tipo di autorizzazione, ad insegnamento completo ovvero ad insegnamento limitato, che l'autoscuola possiede: pertanto le autoscuole autorizzate alla preparazione di candidati al conseguimento delle patenti delle categorie A e B potranno demandare al centro di istruzione solo i corsi di recupero punti relativi a queste categorie.

Presso il Centro devono essere tenuti:

- un registro di iscrizione in cui, accanto al nominativo del partecipante, deve essere indicata (anche con la semplice annotazione del codice) l'autoscuola di provenienza,
- il registro di frequenza al corso.

- *Soggetti pubblici e privati* appositamente autorizzati dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri, cui devono fare richiesta. Tali soggetti, per svolgere l'attività di insegnamento ai corsi, devono dimostrare di avere determinati requisiti oggettivi quali: locali, attrezzature, professionalità del personale docente; secondo i parametri contenuti agli artt. 2 e 3 del Decreto Ministeriale 29 luglio 2003, cui si rimanda. I requisiti potranno essere verificati attraverso visite ispettive, preventive al rilascio dell'autorizzazione, a cui saranno incaricati gli UMC, territorialmente competenti.

I soggetti pubblici:

- effettuano i corsi sotto la loro diretta supervisione e responsabilità
- possono avvalersi, in qualità di docenti, oltre che di insegnanti di teoria di autoscuole, anche di appartenenti agli organi di polizia, adibiti al controllo della circolazione stradale o ai servizi polizia stradale, ovvero di dipendenti pubblici che svolgono attività connesse alla sicurezza della circolazione, che abbiano maturato esperienza nel campo della formazione.

I soggetti privati:

- devono svolgere attività di formazione in tema di sicurezza della circolazione stradale da almeno dieci anni ed operare a livello nazionale.
- Tra i soggetti privati sono comprese le associazioni di categoria degli autotrasportatori formalmente riconosciute dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che hanno costituito istituti o agenzie per svolgere attività connesse ai servizi degli associati ed autorizzate nello specifico dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- I docenti dei soggetti privati autorizzati devono aver conseguito l'abilitazione di insegnanti di teoria per la formazione dei conducenti e devono aver svolto tale attività negli ultimi 5 anni per almeno tre anni

2. CORSI DI RECUPERO DEI PUNTI PER LA CQC E IL CAP TIPO KB

I corsi di recupero dei punti per CQC/KB possono essere organizzati:

- dalle autoscuole e loro consorzi che abbiano ottenuto il nulla osta di questa Direzione Generale all'effettuazione dei corsi di formazione iniziale e periodica per la CQC,
- dai soggetti che abbiano ottenuto l'autorizzazione allo svolgimento di tale attività di formazione dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri (articoli 2 e 3 del D.M. 16/10/09).

I docenti dei corsi sono quelli elencati nel nulla osta rilasciato all'autoscuola o al centro di istruzione, ovvero nell'autorizzazione ministeriale, se si tratta di ente accreditato.

L'elenco delle autoscuole, consorzi di autoscuole ed enti che hanno ottenuto il nulla osta o l'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di formazione per la CQC è consultabile sul portale di questa Direzione Generale alla voce relativa alla CQC.

In sede di visita ispettiva si dovrà comunque verificare che le autoscuole, o i centri di istruzione automobilistica, abbiano, ai propri atti, il Nulla Osta rilasciato da questa Sede e gli Enti siano in possesso dell'autorizzazione rilasciata dalla Direzione Generale competente del Dipartimento, e che i corsi di recupero dei punti si stiano effettivamente svolgendo nelle sedi menzionate nei suddetti provvedimenti autorizzativi.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI CORSI – DISCIPLINA COMUNE

Per le varie tipologie di corso sono state emanate disposizioni che si basano su criteri operativi fondamentalmente simili. Si riassume di seguito i punti salienti della normativa completandole con istruzioni a carattere interno per una omogenea gestione dell'attività istruttoria ed ispettiva da effettuarsi a cura degli UMC:

1. L'iscrizione ad un qualsivoglia corso di recupero dei punti è subordinato al ricevimento della comunicazione di decurtazione del punteggio da parte del Dipartimento dei Trasporti Terrestri. Tale comunicazione deve essere ritirata dall'autoscuola e ente autorizzato ed esibita in originale (anche se si tratta di un duplicato ottenuto, successivamente, per indisponibilità dell'originale) durante le visite ispettive. Per ogni comunicazione di decurtazione del punteggio è possibile frequentare un solo corso. Sulla comunicazione il responsabile del corso appone e sottoscrive una annotazione relativa al numero di corso per il quale è stata utilizzata la nota ministeriale.

Qualora l'utente non porti al termine il corso e non gli venga rilasciato, di conseguenza, l'attestato, la comunicazione potrà essere utilizzata per un corso successivo ed il responsabile vi annoterà la dicitura "invalidata la partecipazione al corso precedente, si riutilizza per corso n. ..."

Non è consentito utilizzare, per l'accesso ai corsi, le comunicazioni relative a sottrazioni di punteggio che siano state già recuperate per assenza di violazioni in un biennio, né quelle con cui viene comunicato lo storno di un verbale o l'aggiornamento susseguente ad un corso di recupero.

In caso di smarrimento della comunicazione, l'interessato la richiederà direttamente al CED, attraverso il numero verde 800232323, o utilizzando la procedura del Portale dell'Automobilista.

2. Tutti i soggetti che intendono organizzare un corso devono comunicarne l'inizio all'UMC competente per territorio con un preavviso di almeno sette giorni (naturali e conseguenti). La comunicazione deve contenere:

- data di inizio e termine del corso;
- i giorni e gli orari delle lezioni;

- **solo per i corsi dedicati al recupero punti CQC/ KB: gli estremi identificativi (soggetto emittente, data e numero di protocollo del nulla osta o dell'autorizzazione)**
 - il nominativo dei docenti (i docenti, per i corsi recupero punti della patente devono essere in possesso dei requisiti contenuti nel DM 29 luglio 2003, che attesteranno, per una sola volta, mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000). Gli insegnanti dei corsi per la CQC devono essere quelli elencati nel corpo docenti riportato sul Nulla Osta.
 - il responsabile del corso;
 - l'elenco dei partecipanti al corso, specificando per ognuno la categoria ed il numero della patente, ovvero il numero della CQC o del CAP, in caso di recupero dei punti sui documenti professionali;
 - la sede del corso
 - il numero del corso secondo il seguente schema: n.corso- anno- n.registro- codice meccanografico autos/ente. Anche se alcune lezioni dei corsi per il recupero punti delle patenti possono avvenire contestualmente, andranno separati nella numerazione i corsi per il recupero di 6 punti da quelli per il recupero di 9 punti.
3. Il numero dei partecipanti non può essere superiore a 25. Nel caso che il corso sia dedicato esclusivamente al recupero dei punti della CQC/KB, **non c'è limite massimo al numero degli allievi che è possibile iscrivere ad un corso, purché sia rispettata la proporzionalità tra superficie dell'aula e numero degli allievi, in un rapporto pari ad almeno mq 1,50 per ogni allievo. Nel rispetto di tale proporzionalità è consentita la presenza in aula di allievi titolari di CQC/KB che, avendo frequentato un corso in precedenza ed essendo stati respinti all'esame del recupero del punteggio, intendano effettuare un ripasso sulla materia, presso la medesima autoscuola dove hanno effettuato il corso. Tale circostanza, che va previamente comunicata dal responsabile del corso all'UMC competente, avrà applicazione a far data dall'entrata in vigore dei decreti applicativi in materia di esame sul recupero del punteggio. La presenza di questi allievi dovrà essere evidenziata nel verbale**
4. il titolare di patente C, C+E, D, D+E non può chiedere di partecipare al corso previsto per i titolari di patente A1, A, B, B+E e quindi recuperare solo sei punti;
5. Non si possono effettuare corsi on-line o in video conferenza
6. Le lezioni devono essere svolte nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 23.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle 14.00
7. le variazioni di alcune modalità di articolazione del corso devono essere comunicate all'UMC tempestivamente e comunque almeno entro le **ore 13 del giorno lavorativo precedente, anche a mezzo fax o posta elettronica. A tal fine farà fede la ricevuta di trasmissione o di avvenuta notifica.** Sono da considerare variazioni:
- la modifica del docente (solo per i corsi di recupero punti della patente; i docenti per i corsi CQC sono espressamente elencati nel nulla osta/autorizzazione)
 - della sede (purché già autorizzata), se inagibile quella precedentemente comunicata.
 - dell'elenco dei partecipanti. Questo ultimo, tuttavia, può essere integrato al massimo entro l'ora che precede l'inizio della prima lezione, **a condizione che la comunicazione risulti pervenuta all'Ufficio UMC con il sistema PPAP.** Per chi non utilizza il PPAP vale il termine delle ore 13 del giorno lavorativo precedente.

Le variazioni del calendario delle lezioni devono, invece, essere comunicate, almeno due giorni lavorativi, prima dell'inizio delle lezioni, cui le variazioni si riferiscono, ed entro le

ore **13**, al fine di consentire all'UMC di predisporre eventuale ispezione o variare il turno delle visite già programmato. Per variazioni di calendario si intendono:

- la comunicazione dei giorni nei quali saranno effettuate le lezioni di recupero degli assenti (vedi punto successivo)
- cambiamento dell'orario o del giorno di svolgimento di una o più lezioni (del corso ordinario o dei recuperi) sia che tale cambiamento riguardi una posticipazione, sia che riguardi un'anticipazione delle lezioni programmate.

Vanno parimenti immediatamente comunicate (entro un'ora), in questo caso solo via fax, quelle modificazioni che si ripercuotono sullo svolgimento del corso ma siano determinate da cause sopravvenute e imprevedibili e comunque non dipendenti dalla volontà del responsabile quali ad es.: l'assenza alla lezione di tutti i partecipanti, l'improvvisa assenza del docente (che determina la variazione del giorno di effettuazione della lezione), la impraticabilità dell'aula, ecc.

8. non si possono effettuare assenze superiori a:

- quattro ore nei corsi per titolari di patente A1, A, B, B+E, e speciali corrispondenti
- sei ore nei corsi per i titolari di patente C, C+E, D, D+E, e patenti speciali corrispondenti
- **cinque ore** nei corsi per titolari di carta di qualificazione del conducente e KB.

L'allievo assente per un numero di ore superiore al limite previsto dovrà ripetere l'intero corso; l'allievo assente per un numero di ore uguale o inferiore ottiene l'attestato solo dopo aver recuperato le ore non frequentate in ordine allo specifico argomento perso (desumibile da registro di frequenza).

Il numero massimo di ore di assenza ammissibili riguardano il corso considerato nella sua interezza, cioè lezioni ordinarie più lezioni di recupero, pertanto, se durante il primo ciclo di lezioni si sia esaurito tutto il plafond di assenze consentite, non se ne potranno effettuare altre durante il ciclo di lezioni dedicate al recupero, salvo per giustificati e documentati motivi, da valutarsi, da parte dei Direttori degli UMC, caso per caso.

I soggetti che organizzano i corsi devono prevedere, per le assenze relative ai corsi di recupero della patente, apposite lezioni di recupero che dovranno concludersi inderogabilmente nell'arco temporale di 15 giorni. Per evitare una commistione di lezioni, il recupero andrà effettuato al termine delle lezioni ordinarie del corso a cui si riferiscono e non possono essere contestualizzate alle lezioni di un eventuale nuovo corso successivo. Si ritiene di dovere adottare il termine di 15 giorni, per uniformità, anche per i corsi di recupero punti per la CQC. Il responsabile del corso dovrà inviare, come sopra specificato, apposita comunicazione di variazione del calendario all'UMC competente indicando:

- a. l'orario di effettuazione;
- b. gli argomenti trattati onde si possa verificare, sulla base del registro di frequenza, che i partecipanti stiano effettivamente recuperando le tematiche perse precedentemente. Gli argomenti delle lezioni di recupero sono inseriti nel PPAP;
- c. i partecipanti al recupero;
- d. i giorni in cui sono state effettuate le assenze oggetto del recupero;

Le assenze relative alle lezioni dei corsi per il recupero punti della CQC/KB non si recuperano in quanto l'allievo assente per un numero di ore superiore a cinque ripete l'intero corso. All'allievo assente per un numero uguale o inferiore a cinque, il soggetto che ha erogato il corso rilascia l'attestato di frequenza. Tale disposizione entrerà in vigore quando sarà emanato il decreto che disciplinerà le modalità di svolgimento dell'esame al termine del corso. Nelle more dell'emanazione del decreto, al termine del corso recupero punti, la disciplina transitoria prevede che sono consentite al massimo sei ore di assenza. L'allievo assente per un numero superiore di ore ripete l'intero corso; l'allievo assente per un numero uguale o inferiore ottiene l'attestato di frequenza solo dopo aver recuperato le ore non frequentate, nei modi sopra descritti.

10. il corpo docente può essere composto da più elementi che potranno alternarsi liberamente, a condizione che i relativi nominativi siano indicati nella comunicazione di inizio corso;
11. la singola lezione può avere una durata minima di un'ora e massima di due ore consecutive, per i corsi relativi al punteggio della patente, e di tre ore per i corsi di recupero CQC e Cap. Anche se frazionata in più argomenti, la lezione è da considerare unica ai fini della individuazione degli assenti, per cui il partecipante che giunge in ritardo (superiore a quindici minuti) nella prima ora è da considerare assente per l'intero corso di quel giorno. E' possibile anche organizzare due lezioni di un'ora ciascuna (ovvero tre lezioni di un'ora, per i corsi recupero CQC) che si succedano consecutivamente. In tal caso è necessario prevedere un intervallo tra le ore di 5 o 10 o 15 minuti e le stesse si considerano separate anche sotto il profilo della individuazione degli assenti, nel senso i partecipanti potranno assistere a tutte o ad una sola delle ore di lezione, salvo dover recuperare le assenze sugli argomenti non seguiti. Per queste lezioni intervallate da brevi pause, (che vanno dai 5 minuti minimo ai 15 minuti al massimo, a seconda delle proprie esigenze) l'assenza è computabile per la prima ora, dopo 15 minuti, come vuole la normativa, ma per le successive riprese di lezione non è concesso alcun ulteriore bonus di ritardo; pertanto, l'assenza andrà annotata dall'orario di ripresa della lezione, altrimenti si consentirebbe una arbitraria riduzione oraria del corso non prevista dalla normativa. Il partecipante che sceglie di entrare dopo la prima ora non gode di alcun bonus sul ritardo.
Diverso è il caso di lezioni effettivamente separate da un lungo intervallo di tempo (ad esempio mattina e pomeriggio) che sono da considerarsi sia dal punto di vista dell'assenza sia del ritardo come lezioni singole.
Se le autoscuole o i soggetti titolari di nulla osta/autorizzazione allo svolgimento dei corsi di formazione per la CQC optano per la facoltà di effettuare contemporaneamente lezioni dedicate al recupero punti della patente e al recupero punti della CQC/KB, non potranno effettuare pause, in quanto, per i corsi di recupero per la CQC e il KB le pause non sono ammesse.
12. data la diversità di natura, finalità e programma non è possibile la commistione tra lezioni dedicate al corso per il recupero dei punti e lezioni volte alla preparazione dell'esame per il conseguimento della patente di guida o del Certificato di idoneità alla guida del ciclomotore o del conseguimento della CQC .
13. Qualora dall'anagrafe degli abilitati alla guida risulti la perdita totale del punteggio della patente anteriormente alla data di rilascio dell'attestato di frequenza, il conducente non recupera i relativi punti, ma sostiene l'esame di revisione.
Nel caso della CQC/KB, qualora prima del superamento dell'esame da sostenersi a fine corso, (che entrerà in vigore con l'emanazione del decreto applicativo), venga notificato al titolare della carta di qualificazione del conducente o del certificato di abilitazione professionale di tipo KB il provvedimento che dispone la revisione per azzeramento del punteggio del titolo abilitativo professionale posseduto, il conducente non e' ammesso all'esame per il recupero dei punti, ma sostiene l'esame di revisione della CQC/KB

Le comunicazioni di inizio dei corsi e quelle relative alla variazioni non soggette ad imposta di bollo, in quanto mere comunicazioni, che hanno lo scopo di mettere in grado di UMC di avere un riscontro cartaceo dell'organizzazione dei corsi

DISCIPLINA SPECIFICA PER I CORSI DI RECUPERO DEI PUNTI DELLA CQC E DEL CAP TIPO KB

La riacquisizione del punteggio della CQC/KB è subordinata al superamento di una prova di esame, le cui modalità saranno fissate con apposito decreto ministeriale. La data di decorrenza del recupero dei punti sarà quella di superamento dell'esame.

Nelle more dell'emanazione del decreto il corso si conclude, per il momento, con il rilascio al conducente di un attestato di frequenza da parte del soggetto erogatore del corso che comunica, tramite il sito www.ilportaledellautomobilista.it i dati dei partecipanti a cui è stato rilasciato l'attestato di frequenza, ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe degli abilitati alla guida.

A far data dall'entrata in vigore della disciplina degli esami a conclusione dei corsi di recupero punti, la comunicazione di decurtazione del punteggio sarà restituita al titolare in caso:

- di non ammissione all'esame;
- di esito negativo dello stesso: in tal caso il conducente può sostenere più esami entro un anno dalla data del primo, a cadenze non inferiori a trenta giorni.

In caso di esito positivo dell'esame, il soggetto erogatore del corso restituirà al titolare la comunicazione, previa apposizione della dicitura: "*Esito favorevole esame di cui all'art. 126-bis, co. 4, codice della strada*".

RESPONSABILE DEL CORSO

Il responsabile del corso, cui fanno capo tutti gli oneri concernenti le comunicazioni con le Direzioni Generali Territoriali o con gli Uffici della Motorizzazione civile, nonché le attività di verifica sul regolare svolgimento dei corsi, può coincidere con il legale rappresentante del soggetto erogatore del corso, ovvero può essere individuato in un soggetto da questi delegato, purché in possesso della abilitazione di insegnante o di istruttore, prescindendo dall'anzianità e dagli ulteriori requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di docente dei corsi in parola. Ai soli fini della rilevazione delle presenze alle lezioni, il responsabile del corso può delegare, il docente che, di volta in volta, è incaricato dello svolgimento della lezione.

REGISTRI

- I registri da utilizzare sono due: di iscrizione e di frequenza. I registri per i corsi di recupero delle patenti e quelli per il recupero dei punti della CQC sono differenziati in ordine ai diversi modelli allegati alle disposizioni ministeriali. Entrambi devono essere presentati prima dell'uso all'UMC competente che provvede a timbrarli in ogni pagina;
- sempre su ogni pagina è apposto il timbro del soggetto utilizzatore ed il numero del corso;
- i singoli registri a loro volta devono essere numerati;
- devono essere compilati in ogni loro parte, in particolare ponendo la massima attenzione all'elenco dei candidati iscritti al corso;
- il REGISTRO DELLE ISCRIZIONI, essendo di carattere cronologico, è unico per tutti i corsi fino ad esaurimento dello stesso;
- il REGISTRO DI FREQUENZA, se unico, è distinto per singolo corso (corso da 6 punti e corso da 9 punti per le patenti) anche se questi sono concomitanti. Il registro di frequenza per il recupero punti della CQC resta un registro dedicato esclusivamente a questo tipo di corso ed è conforme al modello utilizzato per i corsi di formazione iniziale. In ogni pagina il responsabile

del corso annota la data, l'argomento della lezione ed il nominativo del docente, riporta, altresì, il numero del corso, i nominativi dei candidati iscritti;

- prima dell'inizio della lezione deve essere verificata, dal docente e/o dal responsabile del corso, la presenza dei candidati. Trascorsi inutilmente **15 minuti** dall'inizio programmato il ritardo si tramuta in assenza e la stessa dovrà essere annotata compilando il campo destinato alla firma con la scritta "ASSENTE";
- le uscite anticipate fanno considerare il partecipante assente, sovrapponendo sulle firme dell'interessato la scritta "ASSENTE";
- è vietato consentire ai candidati l'apposizione della firma in uscita prima che la lezione si sia conclusa;
- la durata della lezione quotidiana deve essere intesa come tempo effettivo, per cui le pause intermedie fanno slittare in maniera corrispondente la sua fine. Ciò deve essere evidenziato sul registro delle presenze facendo firmare i partecipanti sia per l'inizio che per la fine della pausa;
- non sono ammesse correzioni sui registri, nel caso fosse necessario la pagina interessata deve essere annullata e il contenuto corretto deve essere riprodotto nella successiva;
- la compilazione dei registri deve essere effettuata utilizzando esclusivamente penne con inchiostro indelebile.
- **Gli allievi "ripetenti" dei corsi di recupero punti della CQC/KB, che assistono alle lezioni sono iscritti nel registro di iscrizione, ma non lo sono in quello della frequenza e degli stessi non è da annotarsi la presenza o l'eventuale assenza.**

ATTESTATI DI FREQUENZA

- Entro tre giorni lavorativi dalla fine del corso, deve essere presentato, all'Ufficio UMC competente, l'elenco di coloro che hanno frequentato il corso e che hanno recuperato i punti previsti, unitamente alla seconda copia degli attestati di frequenza. Come termine del corso, al fine della consegna degli attestati agli UMC, si intende la data in cui siano completati anche tutti i recuperi delle assenze (**ad eccezione per le assenze uguali o inferiori a 5 ore per i partecipanti titolari di CQC/KB, quando entreranno in vigore gli esami**). La data sull'attestato del singolo candidato deve corrispondere a quella in cui questi abbia effettivamente terminato il ciclo delle proprie ore di lezione, ma per agevolare le incombenze successive degli uffici, gli attestati saranno consegnati in un'unica soluzione a chiusura del corso, ovvero entro i tre giorni successivi all'ultima lezione di recupero.
- gli attestati di frequenza devono riportare per ogni candidato:
 1. i dati anagrafici;
 2. la categoria ed il numero della patente o del Cap o della CQC posseduta, a seconda dei casi;
 3. il tipo di corso frequentato (12/18/20 ore);
 4. l'indicazione del periodo in cui si è svolto il corso;
 5. il numero del registro di iscrizione;
 6. luogo e data di rilascio;
 7. firma del responsabile del corso

INCOMPATIBILITA'

- Il responsabile del corso e il docente non possono contemporaneamente essere anche partecipanti al corso .

ATTIVITA' ISPETTIVA E SANZIONI

- le autoscuole e i soggetti autorizzati devono consentire il libero ed immediato accesso al personale incaricato ad effettuare i controlli presso le sedi di svolgimento dei corsi, alle ore e nei giorni previsti dal calendario comunicato;
- l'esito del controllo verrà riportato su apposito verbale redatto in contraddittorio con **il legale rappresentante del soggetto erogatore del corso ovvero responsabile del corso stesso, ottenendo firma di accettazione. L'eventuale rifiuto a ricevere copia del verbale deve essere opportunamente annotata.**
- le difformità o le anomalie riscontrate daranno origine a provvedimenti sanzionatori che possono essere: diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione ad effettuare i corsi. Tali provvedimenti sono adottati dal:

- a) Direttore dell'Ufficio Motorizzazione Civile per i corsi di recupero punti delle patenti di guida.
- b) Direttore generale del Nord Ovest o dalla Direzione Generale del Dipartimento per i corsi di recupero punti della CQC/KB. Pertanto, in caso di irregolarità accertate nel corso delle visite ispettive su tali corsi, l'UMC invia documentata relazione alla D.G.T. Nord Ovest, se si tratta di autoscuole o centri di istruzione automobilistica, ovvero alla Direzione Generale del Dipartimento, quando si tratta di enti esterni.

- L'atto di *diffida* deve contenere l'invito ad eliminare le irregolarità riscontrate nel termine di sette giorni;
- La *sospensione* dell'autorizzazione ad effettuare nuovi corsi può essere inflitta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. Essa scatta in caso di:
 1. inottemperanza ad una precedente diffida ad adempiere;
 2. in caso di recidiva nelle irregolarità di lieve entità;
 3. in caso di irregolarità gravi, come di seguito definite
- La *revoca* dell'autorizzazione è prevista nel caso di soggetti pubblici e privati autorizzati:
 1. siano accertate reiterate gravi irregolarità;
 2. si sia avviato un corso prima di avere ottenuto l'autorizzazione;
 3. si sia avviato un corso per categorie di patenti non previste dall'autorizzazione ottenuta;
 4. si utilizzino docenti privi dei requisiti necessari.

A seguito di riscontrate irregolarità può essere disposto dall'UMC anche l'*annullamento*:

- dell'intero corso
- della posizione di uno o di più candidati, ivi compresa la cancellazione dell'allievo dal registro di iscrizione, anche nei corsi per i punti della CQC, qualora sia accertata la sua responsabilità diretta della lezione del giorno dell'infrazione per uno o più partecipanti, a seconda della portata e della rilevanza dell'infrazione stessa;

A seguito di ogni infrazione commessa dalle autoscuole verrà inoltrata segnalazione all'Amministrazione provinciale per i provvedimenti di competenza.

GRAVI IRREGOLARITA'

Sono considerate fonte di grave irregolarità e quindi fanno scattare l'applicazione della sanzione della sospensione dell'autorizzazione ad effettuare i corsi i seguenti comportamenti:

1. far risultare come presenti partecipanti in realtà assenti;

2. mancata comunicazione nei tempi previsti delle variazioni di calendario;
3. docenti non in possesso dei requisiti prescritti;
4. utilizzo di registri non timbrati dall'UMC competente;
5. mancata rilevazione degli assenti nei tempi previsti e abbandono anticipato dell'aula da parte di un partecipante senza che ciò sia stato evidenziato sul registro di frequenza con la dicitura "ASSENTE";
6. registri non correttamente o completamente compilati;
7. assenza del registro di frequenza durante la lezione;
8. accesso in aula e/o ai documenti dei corsi negato od ostacolato ai funzionari UMC in occasione di verifiche ispettive;
9. avere avviato un corso prima di avere effettuato la comunicazione di inizio o prima che siano trascorsi sette giorni dalla stessa;
10. impossibilità di identificazione immediata, anche a mezzo della documentazione relativa al corso (copia documento di identità acquisito), di qualche partecipante alla lezione;
11. mancata custodia della lettera di comunicazione di sottrazione del punteggio per ciascun candidato, o riutilizzo della medesima comunicazione per più di un corso
12. corsi per il recupero di nove punti effettuati da autoscuole di tipo B.

RICORSI

Avverso i provvedimenti adottati dai singoli Uffici (**relativi ai soli corsi di recupero delle patenti di guida**) è ammesso ricorso giurisdizionale o ricorso gerarchico. Quest'ultimo deve essere presentato all'Ufficio interessato il quale provvede alla sua istruttoria, integrandolo con la documentazione necessario e con una relazione dettagliata. Il fascicolo così completato deve essere inoltrato, entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso, alla Direzione Generale Nord Ovest, per la decisione.

PROCEDURA PER ATTIVITA' ISPETTIVE

Le attività ispettive devono essere sistematiche e continue. **Per i corsi di recupero punti della CQC/KB la commissione ispettiva potrà essere formata da due dipendenti della sola area C o B purché uno dei due appartenga alla posizione economica B3 o B3S. Per i corsi di recupero punti della patente di guida, oltre ai dipendenti delle suddette aree, possono far parte delle commissioni di controllo, a seguito della partecipazione agli appositi corsi di formazione, anche i dipendenti appartenenti all'area B, che siano già abilitati all'espletamento degli esami per il rilascio dei CIG.** Il personale incaricato delle ispezioni svolge ciascuno le mansioni previste dalla propria qualifica, pertanto, il personale della posizione economica B2 svolge attività di supporto al dipendente cui viene affiancato e collabora con questi nello svolgimento di un tipo di attività che richiede le competenze contemplate dalle proprie mansioni.

L'ordine di servizio che dispone l'incarico ispettivo, deve essere emanato, se ciò è compatibile con gli orari e la sede dei corsi, il giorno stesso in cui si effettua la visita di controllo, altrimenti nell'ultima ora di servizio del giorno precedente. L'ordine deve essere recapitato ai funzionari prescelti in busta chiusa.

E' rimessa alla esclusiva discrezionalità della direzione dell'Ufficio la individuazione del soggetto da sottoporre a verifica e dei funzionari da inviare.

I funzionari incaricati devono effettuare le verifiche riassunte nello schema di verbale, redatto dal Ministero, che costituisce parte integrante della presente disposizione, marcando tutte le voci ivi riportate, ed allegando allo stesso copia della documentazione controllata (pagine dei registri di iscrizione e presenza, eventuali atti pregressi o chiesti a campione, ecc.)

F.to IL DIRETTORE GENERALE
dott. ing. Roberto Garrisi



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti Terrestri ed il Trasporto Intermodale

Direzione Generale Territoriale

Ufficio Motorizzazione Civile di

VERBALE DI ISPEZIONE

CORSI PER IL RECUPERO DEI PUNTI DELLA PATENTE DI GUIDA

(Decreto Legislativo 15 gennaio 2002 – Decreto Ministeriale 29 luglio 2003)

VERBALE N°/CRP

L'anno il giorno del mese di alle ore i sottoscritti:

①	①
.....

incaricati dal Direttore dell'Ufficio della Motorizzazione Civile di, procedono, ai sensi della normativa vigente, alle operazioni di controllo oggetto del presente verbale.

IDENTIFICAZIONE DELL'IMPRESA

Autoscuola	Denominazione		Codice
Centro d'istruzione	Denominazione		Codice
Soggetto pubblico/privato	Denominazione		
con sede in:		Provincia	
indirizzo:		n°	

IDENTIFICAZIONE DEL CORSO

Corso per il recupero di 6 punti (patenti A e B - 12 ore) iniziato in data	
Corso per il recupero di 9 punti (C, D ed E - 18 ore) iniziato in data	
Corso per il recupero di 9 punti (CQC/Cap - 20 ore) iniziato in data	
come da comunicazione all'UMC in data	
Il responsabile del corso è il Sig.	

ACCESSO AI LOCALI

È consentito il libero accesso ai locali	SI	NO
--	----	----

Specificare i motivi per cui non è stato possibile procedere alla visita ispettiva: _____

(1) LEGITTIMITA' IMPRESA A SVOLGERE CORSI DI RECUPERO*Rispondere solo
alle voci che ricorrono*

L'autoscuola o il centro d'istruzione è riconosciuta/o dalla Provincia di tipo A <i>(art. 335/10° DPR 495/92 – tutte le patenti)</i>	SI	NO
L'autoscuola o il centro d'istruzione è riconosciuta/o dalla Provincia di tipo B <i>(art. 335/10° DPR 495/92 – solo patenti A, B, AS e BS)</i>	SI	NO
Il soggetto pubblico/privato <i>(diverso da autoscuole e centri d'istruzione)</i> è autorizzato dal DTT allo svolgimento di corsi di recupero	SI	NO
L'autoscuola o il centro d'istruzione ha il nulla osta della DGT per lo svolgimento dei corsi per la CQC	SI	NO
L'ente di formazione <i>(diverso da autoscuole e centri d'istruzione)</i> è autorizzato dalla Direzione Generale per la Motorizzazione allo svolgimento di corsi per la CQC	SI	NO

Il titolo autorizzativo dell'impresa è compatibile con il tipo di corso attivato	SI	NO
--	----	----

(2) DOCENTE

Il docente è presente SI NO
 Il docente è il Sig. _____
 identificato a mezzo: _____

Il docente corrisponde a quello indicato nella dichiarazione di inizio corso	SI	NO
--	----	----

(3) RESPONSABILE DEL CORSO

Il responsabile del corso è presente SI NO
 identificato a mezzo: _____

(4) CORSO ATTUALE

Per il corso attuale è stata verificata la presenza di:		
- copia della comunicazione di inizio corso presentata all'UMC competente	SI	NO
- registro d'iscrizione	SI	NO
- registro di frequenza	SI	NO
- originale della comunicazione di decurtazione punti di ogni iscritto <i>(circolare MOT3/4984/M350PaP del 16.12.2003)</i>	SI	NO
- copia della patente o altro documento di ogni iscritto	SI	NO

(5) REGISTRI

I registri d'iscrizione e frequenza risultano:		
- numerati in ogni pagina	SI	NO
- vidimati dall'UMC competente	SI	NO
- correttamente compilati	SI	NO

I <u>nominativi degli iscritti al corso</u> presenti sul registro di frequenza coincidono con quelli riportati nella comunicazione di inizio corso	SI	NO
I nominativi degli iscritti al corso riportati sul registro di frequenza sono tutti riportati sul registro di iscrizione	SI	NO

(6) PARTECIPANTI AL CORSO

Sono presenti i sotto elencati partecipanti (riferimento all'elenco allegato alla comunicazione di avvio corso):			
1)		identificato a mezzo:	
2)		identificato a mezzo:	
3)		identificato a mezzo:	
4)		identificato a mezzo:	
5)		identificato a mezzo:	
6)		identificato a mezzo:	
7)		identificato a mezzo:	
8)		identificato a mezzo:	
9)		identificato a mezzo:	
10)		identificato a mezzo:	
11)		identificato a mezzo:	
12)		identificato a mezzo:	
13)		identificato a mezzo:	
14)		identificato a mezzo:	
15)		identificato a mezzo:	
16)		identificato a mezzo:	
17)		identificato a mezzo:	
18)		identificato a mezzo:	
19)		identificato a mezzo:	
20)		identificato a mezzo:	
21)		identificato a mezzo:	
22)		identificato a mezzo:	
23)		identificato a mezzo:	
24)		identificato a mezzo:	
25)		identificato a mezzo:	

Risultano assenti n.		allievi (riferimento all'elenco allegato alla comunicazione di avvio corso)
<i>(Si allega fotocopia del registro di frequenza relativo alla giornata odierna)</i>		

- | | | | |
|-------------|---|----|----|
| (7) | Risultano presenti sul registro candidati in realtà assenti | SI | NO |
| (8) | Gli allievi hanno apposto la firma in uscita prima che la lezione fosse terminata | SI | NO |
| (9) | Le correzioni sui registri sono state correttamente effettuate | SI | NO |
| (10) | I registri sono stati compilati utilizzando penne con inchiostro indelebile | SI | NO |

DICHIARAZIONI RESA A DOMANDA

*Depennare
le voci che ricorrono*

Il docente / Il responsabile del corso / Il titolare dell'impresa Sig.	
dichiara , <i>consapevole delle sanzioni penali previste per mendaci dichiarazioni</i> , che presso la sede dell'impresa sono / non sono disponibili gli atti dei corsi effettuati in precedenza.	

Il docente Sig.		dichiara , <i>consapevole delle sanzioni penali previste per mendaci dichiarazioni</i> , che possiede i requisiti per la funzione di insegnante dei corsi di recupero (esercizio effettivo della professione di insegnante di scuola guida per almeno tre anni consecutivi negli ultimi cinque)
-----------------	--	--

ESPLICITAZIONE DELLE NON CONFORMITÀ

Le non conformità rilevate riguardano:

Sono state altresì rilevate le seguenti anomalie non comprese tra i punti esplicitati nel presente verbale:

OSSERVAZIONI DEI VERBALIZZANTI

ESITO DELL'ISPEZIONE

Riscontrate irregolarità	SI	NO
--------------------------	----	----

DICHIARAZIONI DEL DOCENTE e/o DEL RESPONSABILE DEL CORSO

EVENTUALI DICHIARAZIONI DEI PARTECIPANTI AL CORSO

Letto, confermato e sottoscritto

<i>Il docente</i>		<i>Il responsabile del corso</i>

<i>I verbalizzanti della Motorizzazione Civile</i>		
COLLABORATORE		

Il presente verbale composto di n° 5 pagine e da n° allegati è stato redatto contestualmente al controllo ed in duplice copia. Una delle due copie viene immediatamente notificata al titolare dell'autoscuola o al responsabile del corso o al docente.

<i>Firma per ritiro di copia del verbale</i>